



# COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 29/03/2022

*originale*

### OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022

L'anno **Duemilaventidue** e questo di **Ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **18:08** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FERRANTI ERIKA	Sindaco	Presente
BASSI LUIGI	Consigliere Comunale	Assente
CARBONIERI ANNA	Consigliere Comunale	Presente
GALLETTI ORIANA	Consigliere Comunale	Presente
ANGELINI ALEX	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	Presente
VECCHI ALICE	Consigliere Comunale	Presente
ARDIZZONI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	Assente
FRANCIAMORE SONIA	Consigliere Comunale	Presente
DIOLAITI GIORGIO	Consigliere Comunale	Assente
VIBORGI SIMONA	Consigliere Comunale	Presente
FANTINI ILARIO	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Partecipa il sottoscritto Monica Tardella, Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni: LIOTTA MARCO, NICOLODI CHIARA, BAGNOLI FLAVIANA.

Scrutatori: , ,

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022**

Il Sindaco, Erika Ferranti, assume la Presidenza, in collegamento telematico, mediante l'utilizzo della piattaforma Google Meet, come attestato dalla registrazione della seduta. Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale, dott. SSA Tardella Monica, in collegamento telematico.

Il Sindaco Erika Ferranti illustra la proposta richiamando, a livello nazionale, la legge di bilancio con cui sono stati modificati gli scaglioni dell'IRPEF. E' stato abolito uno scaglione, c'è stato un accorpamento delle fasce di reddito diverso rispetto a quello precedente, pertanto anche il Comune di Bentivoglio è obbligato a recepire questa modifica, dato che l'addizionale IRPEF si basa su quegli scaglioni.

Di conseguenza, togliendo una fascia di reddito, è necessario rimodulare le aliquote.

Le nuove fasce, i nuovi scaglioni, sono fino a 15.000; da 15.000 a 28.000; da 28.000 a 50.000; e oltre 50.000.

La rimodulazione intermedia, cioè sostanzialmente l'aliquota dello 0,7% che valeva per oltre 75.000 euro viene abbassata allo 0,65%, per avvicinarsi all'aliquota precedente che era di 0,6%, che valeva tra i 55.000 e i 75.000.

Il Sindaco conclude dicendo che è stata fatta una simulazione che ha permesso di verificare che questa modifica non dovrebbe comportare sostanziali variazioni alla previsione di entrata.

Nessuna osservazione rilievo vengono sollevati dai Consiglieri. Pertanto, il Sindaco Presidente mette in approvazione il punto.

*Il Segretario procede con l'appello nominale per la votazione.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n.49 del 30/12/2021 avente per oggetto "Conferma aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2022" si è deliberata la conferma per l'anno 2022 delle stesse aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef in vigore nell'anno 2021;

Considerato che gli scaglioni di reddito imponibile sono stati modificati dal comma 2 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022);

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente*

*in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.*

Richiamate le delibere del consiglio comunale;

- n. 17 del 28/3/2007 avente per oggetto "Determinazione aliquote per l'anno 2007 dell'imposta comunale sugli immobili e dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con relativo regolamento"
- n. 19 del 10/5/2012, avente per oggetto "Modifica regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche"

Vista la propria precedente deliberazione n. 49 in data 30/12/2021, con la quale sono state confermate le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF in vigore nell'anno 2021 con effetto dal 1 gennaio 2022, e precisamente:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b>
Fino a € 15.000	0,40%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,50%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,55%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,60%
Oltre € 75.000	0,70%

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.500,00 euro;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):

*"7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche."*

Rilevato che gli scaglioni IRPEF applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022 sono i seguenti:

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 / 2022

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>Aliquota IRPEF</b>
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare il regolamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con delibera di Consiglio n. 17 del 28/7/2007 e modificato con delibera di consiglio n. 19 del 10/5/2012 prevedendo gli scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con D.P.R. n. 917/1986, aggiornato con le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 2, Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Ritenuto inoltre di approvare per l'addizionale comunale all'IRPEF con effetto dal 1 gennaio 2022:

- le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b>
Fino a € 15.000	0,40%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,50%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,55%
Oltre € 50.000	0,65%

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.500,00 euro;

Tenuto conto che il gettito stimato a titolo di addizionale comunale IRPEF è coerente con lo stanziamento previsto nel corrente bilancio, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 / 2022

approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"* e successivamente ulteriormente prorogato;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2021;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 5 del 18/03/2022);

Acquisito i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, resi dal Responsabile del 4° Settore "Contabilità, bilancio e gestione delle entrate";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Consiglieri assenti n. 3

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 / 2022

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Viborgi Simona, Fantini Ilario), astenuto n. 1 (Mengoli Lorenzo) la delibera è approvata

### **DELIBERA**

1. di revocare la propria precedente delibera n. 49 del 30/12/2021 avente per oggetto: “Conferma aliquote dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2022” ;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, le modifiche evidenziate nell’allegato regolamento, relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, al fine di adeguare gli scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dall’articolo 11 del TUIR approvato con il DPR 917/1986, con le modifiche apportate dall’articolo 1 , comma 2, Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
3. di approvare per l’addizionale comunale all’IRPEF con effetto dal 1 gennaio 2022, le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dall’articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b>
Fino a € 15.000	0,40%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,50%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,55%
Oltre € 50.000	0,65%

4. di confermare per l’anno 2022 una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.500,00 euro;
5. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 / 2022

nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere ad eseguire i successivi adempimenti

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Viborgi Simona, Fantini Ilario), astenuto n. 1 (Mengoli Lorenzo) la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 29/03/2022**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
FERRANTI ERIKA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Tardella Monica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---